

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

INAIL

NON SFIDARE GLI IMPREVISTI
DEL LAVORO DOMESTICO.

ASSICURATI CON INAIL.

2017



Ai lettori

La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 () ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.*

Scopo di questo opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione, gestita dall'Inail, relativamente a:

L'assicurazione.....	5
La tutela assicurativa	7
Il costo dell'assicurazione.....	8
L'iscrizione.....	9
Il rinnovo	11
Le prestazioni	13
La richiesta di prestazioni	15
Come si riscuote la rendita	16
Cosa fare in caso di infortunio.....	17
Il ricorso.....	18
Ulteriori informazioni	19

(*) Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con decreto ministeriale del 15 settembre 2000. La stessa legge è stata poi integrata e modificata dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 comma 1257). Per informazioni consultare il sito www.inail.it o recarsi presso una sede Inail.

Premessa



L'ordinamento italiano, con la legge n.493 del 3 dicembre 1999, riconosce professionalmente l'impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito, proponendo un adeguamento delle tutele dai peculiari rischi di infortunio cui è esposta questa tipologia di lavoratori.

Si tratta di una legge a elevato impatto etico e sociale che valorizza la dedizione e il grande senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente e a tempo pieno il proprio lavoro tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Casalinghe/casalinghi rappresentano, infatti, una categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio, tipiche dell'ambiente in cui operano, come conferma l'incidenza del numero di infortuni registrati in ambito domestico.

Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all'uso di elettrodomestici, detersivi o prodotti chimici per l'igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle quotidiane azioni per la cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguen-

za aumentare l'esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso la tutela del lavoro domestico e compie azioni di sensibilizzazione per favorire l'adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro. In particolare, due sono gli strumenti attraverso cui si intende garantire la tutela dei lavoratori domestici:

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un'adeguata campagna d'informazione;
- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

Riferimenti normativi

La legge del 3 dicembre 1999 n. 493 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici" introduce per la prima volta in Europa il tema della tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico.

Il decreto ministeriale del 15 settembre 2000 dà attuazione alla legge, che



presenta una duplice finalità, prevenzionale e risarcitoria, e dal 1° marzo 2001 l'assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all'Inail.

Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta

per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.

Nell'ordinamento italiano per **lavoro domestico** si intende l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il **nucleo familiare** è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

L'assicurazione



L'assicurazione presso l'Inail è **obbligatoria** per le persone (donne o uomini) che:

- hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano;
- non sono legate da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano anche:

- i pensionati, “di entrambi i sessi”, che non hanno superato i 65 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni (Cig);
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa. Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all’obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- lavori socialmente utili (Lsu), borse di lavoro, corsi di formazione, tirocini. Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Le sanzioni

La legge prevede l’applicazione di sanzioni, graduate in relazione al periodo di inadempimento, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l’obbligo di versare il premio.

La tutela assicurativa



Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli **infortuni** avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.) sono coperti dall'assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

Si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono, invece, indennizzati gli infortuni:

- dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
- che danno origine a una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
- avvenuti fuori dal territorio nazionale;
- avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

L'Inail liquida la rendita solo se l'assicurato/o ha versato il premio o è iscritta/o tramite autocertificazione (vedi pag. 11), in quanto ricorrono i requisiti di reddito per l'esonero dal pagamento del premio.

Il costo dell'assicurazione



Il costo annuale dell'assicurazione detto “premio” è fissato in 12,91 euro, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all'anno precedente.

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef, ad esempio: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l'indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa quali prestazioni erogate dall'Inail, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l'indennità di accompagnamento nonché particolari categorie di redditi (quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva, ecc.).

L'iscrizione



L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (svolge un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni).

Per iscriversi è necessario pagare il premio. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando il bollettino Td 451 relativo al c/c 30621049 intestato a Inail Assicurazione infortuni domestici, p.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, disponibile presso gli uffici postali, le sedi locali

Inail, le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe / Obiettivo Famiglia, Moica, Scale Ugl).

Al fine di permettere il riconoscimento del pagamento è necessario indicare esattamente il codice fiscale, il nome e il cognome della casalinga/o che si deve iscrivere e l'anno per il quale si deve pagare il premio.

Chi deve iscriversi per la prima volta può richiedere previa registrazione su www.inail.it il bollettino online tramite il servizio “richiedi bollettino”, fermo restando che l'assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle sedi locali Inail la dichiarazione sostitutiva per l'assicurazione in ambito domestico che attesta il possesso dei requisiti per l'assicurazione e dei requisiti reddituali per l'esonero dal pagamento.

Il modello di dichiarazione sostitutiva (“Autocertificazione”) può essere “scaricato” da www.inail.it (Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Assicurazione infortuni domestici > Autocertificazione per l'assicurazione gratuita) oppure ritirato presso le sedi locali Inail, le associazioni delle casalinghe e i patronati.

L'autocertificazione compilata e firmata, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, deve essere inviata per posta elettronica, Pec, fax o posta ordinaria alla sede locale Inail più vicina o a quella competente, in base al Cap dell'indirizzo di abitazione (www.inail.it > Istituto > Territorio > Cerca codice sede) oppure consegnata alle associazioni delle casalinghe o ai patronati, che dovranno inoltrarla alla sede locale dell'Inail.

Il rinnovo



Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall'Inail con avviso di pagamento contenente il bollettino PA precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare entro il 31 gennaio.

In caso di disguidi nel recapito, per rinnovare l'assicurazione **entro il 31 gennaio** si deve utilizzare il bollettino postale in bianco Td 451 relativo al c/c 30621049 intestato a Inail Assicurazione Infortuni Domestici p.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, reperibile presso gli uffici postali, le sedi locali dell'Inail e le associazioni di categoria oppure recuperare il bollettino PA prestampato online su www.inail.it previa autenticazione.

Il premio deve essere pagato ogni anno **entro il 31 gennaio** solo se permangono i requisiti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

L'assicurazione mantiene la sua validità fino al 31 dicembre, anche se la persona compie il 65° anno di età nel corso dell'anno per cui ha rinnovato l'assicurazione.

Per le persone già iscritte con la dichiarazione sostitutiva e quindi esonerate dal pagamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell'assicurazione. L'Inail, entro la fine di ogni anno, invia una lettera con cui chiede di verificare il possesso dei requisiti per l'assicurazione e dei requisiti reddituali,

invitando a pagare il premio se non si ha più diritto all'esonero.

Se nel corso dell'anno viene meno anche uno solo dei requisiti assicurativi, la persona iscritta con autocertificazione deve comunicare la variazione, utilizzando il modulo "cancellazione", pubblicato su www.inail.it (Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Assicurazione infortuni domestici > Cancellazione). Il modulo deve essere inviato per posta elettronica, Pec, fax o posta ordinaria alla sede locale Inail più vicina o a quella competente, in base al Cap dell'indirizzo di abitazione (www.inail.it > Istituto > Territorio > Cerca codice sede) oppure consegnato alle associazioni delle casalinghe o ai patronati, che dovranno inoltrarlo alla sede locale dell'Inail.

Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con una delle seguenti modalità:

- direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;
- direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi online tramite l'autenticazione Inail. Per registrarsi come cittadino sul portale Inail seguire il percorso: "Accedi ai servizi online > Registrazione Login > Istruzioni per l'accesso > Registrazione utente > Registrazione utente generico > Procedi con la registrazione";
- presentando l'avviso di pagamento:
 - presso gli uffici postali tramite il bollettino PA stampato nell'avviso di pagamento;
 - presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema 'pagoPa[®]', utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell'avviso di pagamento stesso.

Si specifica che il versamento con modalità elettroniche tramite "pagoPa" si effettua da www.inail.it utilizzando le credenziali di accesso rilasciate dall'Inail oppure le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps, che sono riconosciute anche dal sistema dell'Inail in base agli accordi tra i due enti previdenziali ("federazione Inps").

Per effettuare il pagamento elettronico del premio l'utente deve entrare nella sezione "Accedi ai servizi online", inserire le credenziali di accesso nella

maschera di login del “Portale Autenticazione” e accedere al sistema “pagoPa” nel menu “Utilizza” per poi completare l’operazione su “Esegui un pagamento”. Con “pagoPa” è prevista anche la possibilità di eseguire il rinnovo del premio su delega e per conto del soggetto assicurato. A tal fine è stata prevista su www.inail.it la funzione “i tuoi versamenti per altri”.

L’utilizzo delle modalità di pagamento sopra indicate garantisce che il versamento sia attribuito automaticamente alla propria posizione assicurativa.

Le prestazioni



Rendita diretta

Se dall’infortunio domestico deriva un’inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, **pagata mensilmente**, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento): quindi, sotto questo aspetto, non può né aumentare né diminuire di importo.

La rendita per inabilità derivante da infortunio domestico viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

Rendita ai superstiti

A partire dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare della rendita erogata ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che, come detto, è pari 1.292,90 euro. Valgono gli stessi benefici previsti per la rendita vitalizia corrisposta all'assicurato.

Assegno funerario

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposto l'assegno funerario.

Dal 1° luglio 2015 l'importo è pari a 2.136,50 euro.

Beneficio Fondo vittime gravi infortuni

Nel caso di eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, sono previsti due tipologie di benefici:

- un'anticipazione della rendita ai superstiti **pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite;**
- una prestazione "una tantum" il cui importo è determinato in funzione

del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto in base alle risorse disponibili del Fondo e all'andamento infortunistico. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l'importo varia da un minimo di euro 3.500,00 nel caso di un unico superstite a un massimo di euro 17.300,00 nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).

La richiesta di prestazioni



Rendita

Se dall'infortunio domestico deriva un'invalità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, l'infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all'Inail domanda per ottenere la liquidazione della rendita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito www.inail.it. Se dall'infortunio deriva, direttamente o successivamente, la morte dell'assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto.

Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell'infortunio.

Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina sede Inail, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:

- che l'infortunato è assicurato per l'anno nel quale è avvenuto l'infortunio;
- che al momento dell'infortunio sussistevano i requisiti per l'assicurazione;

- il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso.

Il medico indicherà:

- la data di guarigione clinica;
- le conseguenze della lesione;
- le eventuali preesistenze;
- le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
- per gli infortuni mortali, la data e la causa del decesso.

L'effettivo grado di inabilità permanente derivata dall'infortunio è accertato dall'Inail che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'infortunato l'importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa.

Entro lo stesso termine l'Inail è tenuto a comunicare l'eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi e indicando la possibilità di presentare ricorso.

Come si riscuote la rendita



Gli interessati possono scegliere che la rendita sia pagata - come tutte le rendite Inail - in uno dei seguenti modi:

- presso un ufficio postale o in banca;
- mediante accredito in c/c postale o bancario;
- mediante accredito su libretto di risparmio postale o bancario.

Cosa fare in caso di infortunio



Nel caso si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

A guarigione clinica avvenuta, l'interessato stesso deve presentare all'Inail domanda per la liquidazione della rendita se:

- il medico ritiene che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
- l'interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l'autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);
- l'interessato possedeva i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell'attività) anche al momento dell'infortunio;

Nel caso in cui dall'infortunio domestico derivi la morte dell'assicurato, se sussistono i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all'Inail a cura dei superstiti.

Il ricorso



Contro la decisione dell'Inail gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro 90 giorni dalla data del provvedimento e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 19 del decreto ministeriale del 15 settembre 2000.

Il ricorso va trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede Inail che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.

Ulteriori informazioni



- Sito web www.inail.it
- Numero gratuito **803.164** da telefono fisso
oppure
- Numero a pagamento **06 164.164** da telefono mobile, con applicazione della tariffa del proprio gestore
- Sedi locali Inail
- Sedi locali patronati
- Associazioni delle casalinghe

[Federcasalinghe / Obiettivo Famiglia](#)

338 7627321 – dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00


[Movimento italiano casalinghe - Moica](#)

030 2006951 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00

[Sindacato casalinghe lavoratrici europee - Scale Ugl](#)

06 48881555 – lunedì/mercoledì/venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Per richiedere informazioni sull'utilizzo dei servizi online e sugli approfondimenti normativi e procedurali è possibile utilizzare il servizio **Inail risponde** disponibile nell'area "Supporto" del portale www.inail.it.



**Inail, la persona
al centro del nostro impegno.**

Direzione centrale pianificazione e comunicazione
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma

dcpianificazione-comunicazione@inail.it
dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it
www.inail.it